

LIBER AMICORUM

ANGELO DAVÌ

La vita giuridica internazionale
nell'età della globalizzazione

Volume III

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2019 Editoriale Scientifica s.r.l.
Via San Biagio dei Librai, 39 – 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com

ISBN 978-88-9391-581-6

MARIO GERVASI*

SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI UNITI
PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI
DALL'ACCORDO DI PARIGI SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO
IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI RECESSO

SOMMARIO: 1. L'annuncio del recesso degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi sul cambiamento climatico. – 2. L'impossibilità per gli Stati Uniti di recedere dall'Accordo prima di novembre 2020. – 3. La mancanza di effetti giuridici della comunicazione dell'intento di recedere depositata dagli Stati Uniti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. – 4. L'annuncio dell'immediata cessazione dell'adempimento dell'Accordo di Parigi da parte degli Stati Uniti, con particolare riferimento agli obblighi connessi al Fondo verde per il clima e al contributo nazionale di mitigazione. – 5. La responsabilità degli Stati Uniti per la violazione dell'obbligo di adottare le misure interne volte al raggiungimento degli obiettivi del contributo nazionale di mitigazione. – 6. Le conseguenze della responsabilità degli Stati Uniti: l'inadeguatezza della logica di facilitazione sottesa al meccanismo di controllo dell'Accordo di Parigi. – 7. *Segue*: la difficoltà di applicare il regime generale di responsabilità internazionale degli Stati per fatti illeciti.

1. Il 1° giugno 2017 il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha annunciato il recesso dall'Accordo di Parigi sul cambiamento climatico e l'immediata cessazione del suo adempimento¹. L'Accordo rappresenta, com'è noto, il più recente strumento internazionale vincolante in materia di protezione del clima²: adottato il 12 di-

* Ricercatore di Diritto internazionale nella Sapienza Università di Roma.

¹ La dichiarazione è consultabile nel sito www.whitehouse.gov.

² Sull'Accordo di Parigi v. BAKKER, *The Paris Agreement on Climate Change: Balancing «Legal Force» and «Geographical Scope»*, *Italian Yearbook of Int. Law*, vol. XXV, 2016, p. 299 ss.; BODANSKY, *The Paris Climate Change Agreement: A New Hope?*, *American Journal of Int. Law*, 2016, p. 288 ss.; GERVASI, *Rilievi critici sull'Accordo di Parigi: le sue potenzialità e il suo ruolo nell'azione internazionale di contrasto al cambiamento climatico*, *La Comunità int.*, 2016, p. 21 ss.; SAVARESI, *The Paris Agreement: A New Beginning?*, *Journal of Energy and Natural Resources Law*, 2016, p. 16 ss.; MONTINI, *Riflessioni critiche sull'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, *Riv. dir. int.*, 2017, p. 719 ss.; FAJARDO DEL CASTILLO, *El Acuerdo de Paris sobre el cambio climático: sus aportaciones al desarrollo progresivo del Derecho internacional y las consecuencias de la retirada de los Estados Unidos*, *Revista española de derecho int.*, 2018, p. 23 ss.

cembre 2015 dalla XXI Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (di qui in poi, Convenzione quadro)³, esso è entrato in vigore il 4 novembre 2016⁴. Obiettivo primario dell'Accordo è rafforzare la risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico, attraverso il controllo dell'innalzamento delle temperature, l'adattamento alle conseguenze del cambiamento climatico, uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, nonché un coerente indirizzamento dei flussi finanziari⁵.

L'annuncio del recesso dall'Accordo e dell'immediata cessazione del suo adempimento denota un significativo mutamento di posizione da parte degli Stati Uniti in tema di tutela del clima. Basti pensare che, poco meno di un anno prima dell'annuncio, essi avevano contribuito al raggiungimento della soglia necessaria per l'entrata in vigore dell'Accordo, ratificandolo il 3 settembre 2016⁶.

La ragione principale di siffatto mutamento sembra anzitutto risiedere nell'avvicendamento politico nel frattempo intercorso nel Governo degli Stati Uniti: dopo la scadenza del mandato del Presidente Barack Obama, il 20 gennaio 2017 Donald Trump si è insediato alla presidenza. Secondo il Presidente Trump, l'Accordo di Parigi avrebbe ripercussioni negative sulla produzione, sulla crescita e sull'occupazione statuni-

³ Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, adottata il 9 maggio 1992 ed entrata in vigore il 21 marzo 1994.

⁴ Con l'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi si è conclusa una fase di sostanziale stallo nell'evoluzione dell'azione internazionale di contrasto al cambiamento climatico. In particolare, nel 2012 era terminato il periodo di riferimento degli obblighi di mitigazione previsti dal Protocollo di Kyoto (adottato l'11 dicembre 1997 ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005), ratificando il quale i Paesi sviluppati avevano assunto obblighi più puntuali rispetto agli impegni – ritenuti troppo generici per essere efficaci – sanciti nella Convenzione quadro. L'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto (decisione 1/CMP.8 adottata dalla Conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto, UN Doc. FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1 del 28 febbraio 2013), volto a introdurre un secondo *commitment period* per gli anni 2013-2020, non è ancora entrato in vigore a causa del mancato raggiungimento del necessario numero di accettazioni.

⁵ Art. 2, par. 1, dell'Accordo di Parigi.

⁶ L'art. 21, par. 1, dell'Accordo ne subordinava l'entrata in vigore al deposito degli strumenti di ratifica di almeno 55 Parti della Convenzione quadro che fossero responsabili per circa il 55% del totale delle emissioni di gas a effetto serra. Tale duplice condizione è stata soddisfatta il 4 ottobre 2016: decorsi trenta giorni, l'Accordo è entrato in vigore, come previsto dall'Accordo stesso.

tensi⁷, avvantaggerebbe le economie straniere a discapito di quella nazionale⁸ e sarebbe scarsamente efficace per la protezione del clima⁹.

Al di là delle motivazioni politiche adottate, sul piano giuridico si pone il problema di stabilire se la condotta adottata dagli Stati Uniti a séguito della dichiarazione del Presidente Trump sia compatibile con l'Accordo di Parigi. Nel presente contributo s'intende dimostrare che l'immediata cessazione dell'adempimento dell'Accordo costituisce un illecito internazionale da cui scaturisce la responsabilità degli Stati Uniti. Difatti, l'annuncio del recesso non ha condotto all'estinzione degli obblighi gravanti sul Paese in forza dell'Accordo. Tuttavia, la logica di facilitazione sottesa al meccanismo di controllo istituito dall'Accordo e le difficoltà che emergono nell'applicazione, al caso in esame, del regime generale di responsabilità internazionale degli Stati per fatti illeciti ostacolano l'attuazione della responsabilità statunitense.

2. Una questione preliminare all'accertamento dell'eventuale responsabilità degli Stati Uniti per violazione dell'Accordo di Parigi consiste nel verificare se l'annuncio del recesso abbia portato all'estinzione dell'Accordo nei loro confronti. Com'è noto, perché una condotta possa ritenersi anti-giuridica ai fini della determinazione dell'elemento oggettivo dell'illecito, il principio *tempus regit actum* impone che l'obbligo che si assume violato vincoli lo Stato del cui comportamento si tratta quando questo è posto in essere¹⁰.

Nel caso di specie, il principio *tempus regit actum* appare soddisfatto.

⁷ Nella dichiarazione, oltre alla perdita di quasi tre milioni di posti di lavoro entro il 2025, viene prospettata una diminuzione nella produzione di carta, cemento, ferro, acciaio, carbone e gas naturale quale conseguenza dell'adempimento dell'Accordo di Parigi.

⁸ Secondo la dichiarazione del Presidente Trump, l'Accordo di Parigi avrebbe per oggetto non tanto la protezione del clima quanto il vantaggio economico di Paesi quali la Cina, l'India e gli Stati europei.

⁹ Si legge nella dichiarazione del Presidente Trump che l'Accordo di Parigi non risponde agli ideali statunitensi di tutela dell'ambiente: secondo il Presidente, anche se l'Accordo fosse pienamente attuato da parte di tutti gli Stati, si otterrebbe una limitazione dell'innalzamento delle temperature globali medie equivalente solo a due decimi di un grado Celsius entro il 2100. Dunque, l'obiettivo previsto dall'art. 2 dell'Accordo di Parigi non si raggiungerebbe, consistendo esso nel contenimento dell'innalzamento delle temperature globali medie entro 2 °C, possibilmente 1,5 °C, rispetto ai livelli preindustriali.

¹⁰ Il principio è codificato nell'art. 13 del Progetto definitivo di articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti illeciti adottato dalla Commissione del diritto internazionale.

to: l'Accordo di Parigi resterà vincolante per gli Stati Uniti almeno fino a novembre 2020, non potendo il recesso statunitense avvenire prima. Infatti, posto che l'Accordo consente alle Parti il recesso¹¹, determinate condizioni devono essere rispettate a tale scopo¹².

Nello specifico, ai sensi dell'art. 28 dell'Accordo di Parigi, una Parte

¹¹ Il caso in parola si sussume quindi sotto l'art. 54 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che concerne l'estinzione di un trattato o il recesso in virtù delle disposizioni del trattato stesso o per consenso delle parti. Nelle significative parole di GIEGERICH, *Article 54. Termination of or Withdrawal from a Treaty under Its Provisions or by Consent of the Parties*, in *Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary* (a cura di Dörr e Schmalenbach), Berlin/Heidelberg, 2012, p. 945 ss., p. 948, «[t]he two reasons for terminating or withdrawing from a treaty listed in Art 54 are rather straightforward and unproblematic». In effetti, appare più complessa l'ipotesi del recesso da un trattato che nulla preveda al riguardo: com'è noto, il problema è stato discusso specialmente tra gli anni Cinquanta e Sessanta, quando vari Stati pretendevano di recedere dalla Carta delle Nazioni Unite o dai trattati istitutivi di certi Istituti specializzati. In proposito v. DOCK, *Le retrait des membres des Organisations internationales de la famille des Nations Unies*, *Annuaire français de droit int.*, 1994, p. 106 ss. Per quanto specificamente attiene al tentativo dell'Indonesia di recedere dalla Carta v. NIZARD, *Le retrait de l'Indonésie des Nations Unies*, *Annuaire français de droit int.*, 1965, p. 498 ss., e SCHWELB, *Withdrawal from the United Nations. The Indonesian Intermezzo*, *American Journal of Int. Law*, 1967, p. 661 ss., mentre sulla pretesa di recedere dall'Organizzazione mondiale della sanità v. BETRAND, *La situation de « membres inactifs » de l'O.M.S.*, *Annuaire français de droit int.*, 1956, p. 602 ss., e DAVI, *Organizzazione mondiale della sanità*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXI, Milano, 1981, p. 359 ss., pp. 362-363. Ai termini dell'art. 56 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la possibilità di denuncia o recesso, quando non sia prevista, è ammessa solo allorché risulti che ciò corrispondeva all'intenzione delle parti o laddove il diritto di denuncia o recesso possa dedursi dalla natura del trattato; nondimeno, la presunzione contraria è difficile da superare (per un inquadramento della questione v. GIEGERICH, *Article 56. Denunciation of or Withdrawal from a Treaty Containing no Provision Regarding Termination, Denunciation or Withdrawal*, in *Vienna Convention*, cit., p. 967 ss., p. 976 ss.). Deve peraltro osservarsi come oggi venga prestata una crescente attenzione anche alla fattispecie nella presente sede rilevante, cioè quella del recesso da un trattato contenente una disposizione che lo consenta. È stato per esempio affermato che, in generale, la recente tendenza di vari Stati al recesso dai trattati istitutivi di organizzazioni internazionali «gives rise to multiple challenges in international law, in terms of both the immediate legal issues which arise from the process of state withdrawal and the deeper questions about what international cooperation will look like in the coming years» (BRÖLMANN, COLLINS, DROUBI, WESSEL, *Exiting International Organizations. A Brief Introduction*, *Int. Organization Law Review*, 2018, p. 243 ss., p. 243).

¹² È noto che, ai sensi dell'art. 54, lett. a), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, il recesso di una parte da un trattato deve avvenire in conformità delle disposizioni di tale trattato.

può trasmettere per iscritto una comunicazione di recesso al depositario, cioè al Segretario generale delle Nazioni Unite, dopo il decorso di un periodo di tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo nei suoi confronti. Il recesso spiega effetti dalla data indicata nella notifica e, comunque, non prima di un anno dalla notifica stessa. Di conseguenza, gli Stati Uniti non possono comunicare al Segretario generale la notifica di recesso dall'Accordo di Parigi prima di novembre 2019, poiché anche nei loro confronti l'Accordo è in vigore dal 4 novembre 2016. Perciò, salvo l'indicazione di una data successiva nella notifica di recesso, questo non potrebbe essere efficace prima di novembre 2020.

I tempi per l'annunciato recesso dall'Accordo di Parigi potrebbero ridursi solo se gli Stati Uniti recedessero dalla Convenzione quadro: il recesso dalla Convenzione vale altresì come recesso dall'Accordo¹³. Invero, benché il nome sembri indicarne un'esistenza autonoma, l'Accordo di Parigi s'inscrive nella cornice delineata dalla Convenzione quadro¹⁴. È la Conferenza delle Parti della Convenzione che ha adottato l'Accordo, il quale era aperto alla firma e alla ratifica ed è ora aperto all'adesione solo per le Parti della Convenzione¹⁵.

Cessando di esser parte della Convenzione quadro, gli Stati Uniti potrebbero recedere dall'Accordo di Parigi prima di novembre 2020 giacché, sebbene il decorso di tre anni dall'entrata in vigore sia necessario anche per il recesso dalla Convenzione¹⁶, tale condizione sarebbe già soddisfatta per gli Stati Uniti, nei cui confronti essa è in vigore dal 1994¹⁷. Entro un termine non inferiore a un anno dalla notifica, il recesso dalla Convenzione quadro determinerebbe per gli Stati Uniti pure l'estinzione dell'Accordo di Parigi¹⁸.

¹³ Art. 28, par. 3, dell'Accordo di Parigi.

¹⁴ Le alternative «Protocollo di Parigi» o «Accordo attuativo di Parigi», che avrebbero indicato una più stretta connessione tra il nuovo trattato e la Convenzione quadro, vennero infine scartate. Nondimeno, come osserva BODANSKY, *The Paris Climate Change Agreement*, cit., pp. 296-297, «[n]otwithstanding the neutral title [...] the Paris Agreement and the UNFCCC clearly have a close relationship».

¹⁵ Art. 20, par. 1, dell'Accordo di Parigi.

¹⁶ Art. 25, par. 1, della Convenzione quadro.

¹⁷ Gli Stati Uniti ratificarono la Convenzione quadro il 15 ottobre 1992; come dianzi accennato, essa è entrata in vigore il 21 marzo 1994.

¹⁸ Un eventuale recesso degli Stati Uniti dalla Convenzione quadro non spiegherebbe effetti prima di un anno dalla sua notifica (art. 25, par. 2, della Convenzione), ciò che evidentemente varrebbe anche per i conseguenti effetti sulla loro partecipazione all'Accordo di Parigi.

Tuttavia, l'eventualità che gli Stati Uniti recedano dalla Convenzione quadro appare improbabile, perché ciò ne comporterebbe l'esclusione dal principale *forum* internazionale di discussione e decisione in tema di lotta al cambiamento climatico. In quanto parte della Convenzione quadro, gli Stati Uniti hanno influenzato i negoziati sfociati sia nel Protocollo di Kyoto sia nell'Accordo di Parigi: è poco plausibile che per il futuro essi intendano rinunciare alla possibilità di esercitare siffatta influenza¹⁹. Peraltro, proprio nella dichiarazione sul recesso dall'Accordo di Parigi, il Presidente Trump ha annunciato la volontà di avviare nuovi negoziati volti alla revisione dell'Accordo ovvero alla stipulazione di un nuovo trattato sul clima, affinché si prevedano delle condizioni più eque per gli Stati Uniti: non sembra che negoziati del genere possano svolgersi al di fuori dell'ambito di cooperazione istituito dalla Convenzione quadro. Inoltre, successivamente alla dichiarazione, gli Stati Uniti hanno affermato che essi avrebbero continuato a partecipare ai negoziati e alle conferenze in materia di cambiamento climatico²⁰, definendosi come «[a] Party in good standing to the UN Framework Convention on Climate Change»²¹. In effetti, gli Stati Uniti sono stati presenti sia alla XXIII sia alla XXIV Conferenza delle Parti della Convenzione quadro²².

Scartata l'eventualità di un recesso degli Stati Uniti dalla Convenzione quadro, deve precisarsi che, quantunque nella dichiarazione rilasciata dal Presidente Trump mancasse qualsivoglia riferimento alle descritte norme che disciplinano il recesso dall'Accordo di Parigi, gli Stati Uniti hanno in séguito chiarito che essi intendono rispettarle²³. Il silen-

¹⁹ V. MONTINI, *La protezione dell'atmosfera e della fascia d'ozono e la prevenzione dei cambiamenti climatici*, in *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale* (a cura di Fodella e Pineschi), Torino, 2009, p. 237 ss., p. 252; BODANSKY, *The Paris Climate Change Agreement*, cit., pp. 291-294 *et passim*.

²⁰ V. la *Communication Regarding Intent to Withdraw from Paris Agreement* rilasciata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti il 4 agosto 2017, reperibile nel sito www.state.gov.

²¹ V. la dichiarazione *U.S. Participation in COP-23 in Bonn, Germany*, rilasciata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti il 13 novembre 2017, consultabile nel sito www.state.gov.

²² Le due Conferenze si sono tenute rispettivamente a Bonn, in Germania, dal 6 al 17 novembre 2017, e a Katowice, in Polonia, dal 2 al 14 dicembre 2018.

²³ Così, secondo la citata *Communication Regarding Intent to Withdraw from Paris Agreement*, il recesso degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi avverrà in conformità delle condizioni ivi stabilite. Un riferimento al *futuro* momento in cui il recesso statunitense dall'Accordo di Parigi sarà possibile si rinviene anche nella menzionata comunicazione

zio del Presidente Trump circa i limiti dell'esercizio del recesso unilaterale dall'Accordo appare dunque dovuto a ragioni politiche. D'altronde, lo strumento di recesso sarebbe evidentemente privo di efficacia, se gli Stati Uniti lo depositassero in violazione delle condizioni previste, cioè prima che siano decorsi almeno tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo²⁴.

3. Alla luce dei limiti stabiliti dall'Accordo di Parigi in ordine al recesso, suscita perplessità la comunicazione depositata il 4 agosto 2017 presso il Segretario generale delle Nazioni Unite²⁵, con la quale gli Stati Uniti hanno domandato di informare le Parti dell'Accordo di Parigi e i suoi firmatari della propria intenzione di recedere²⁶. Secondo gli Stati Uniti, il deposito di tale comunicazione avrebbe perseguito «interessi di trasparenza» nei confronti delle altre Parti dell'Accordo²⁷.

Non sembra tuttavia che siffatta comunicazione fosse giuridicamente necessaria, nemmeno ai fini della trasparenza. Poiché il recesso unilaterale è previsto dall'Accordo di Parigi, deve presumersi che le Parti siano consapevoli dell'eventualità che una di esse si avvalga di tale facoltà. A ciò si aggiunga che il limite secondo cui il recesso non produce effetti prima di un anno dalla sua notifica appare garantire alle Parti un

U.S. Participation in COP-23 in Bonn. Si legge poi nello *U.S. National Statement at COP-23* del 16 novembre 2017, consultabile nel sito www.state.gov, che «the United States intends to withdraw [from the Paris Agreement] at the earliest opportunity» (corsivo aggiunto): il passaggio sembra alludere alla volontà degli Stati Uniti di attendere il decorso del periodo di tre anni richiesto dall'Accordo di Parigi.

²⁴ V. HOLLIS, *What to Look for in Any U.S. Withdrawal from the Paris Agreement*, *Opinio Juris*, 1° giugno 2017, www.opiniojuris.org; BODANSKY, *Sound and Fury on the Paris Agreement. But Does It Signify Anything?*, *ivi*, 2 giugno 2017; RAJAMANI, *Reflections on the US Withdrawal from the Paris Climate Change Agreement*, *EJIL: Talk!*, 5 giugno 2017, www.ejiltalk.org; WECKEL, *Etats-Unis, rupture de l'Accord de Paris sur les climats*, *Sentinelle*, 6 giugno 2017, www.sentinelles-droit-international.fr.

²⁵ Notifica di deposito C.N.464.2017.TREATIES-XXVII.7.d.

²⁶ Tale comunicazione conferma l'intento degli Stati Uniti di attenersi alle condizioni prescritte dall'Accordo di Parigi: si afferma che, ai sensi del menzionato art. 28, par. 1, dell'Accordo, essi depositeranno la notifica formale del proprio recesso non appena ciò sarà consentito.

²⁷ È appena il caso di notare come la notifica della comunicazione *de qua* al Segretario generale delle Nazioni Unite abbia un peso politico sul piano sia interno che internazionale: si dà così concretezza all'intenzione di recedere dall'Accordo di Parigi, meramente annunciata dal Presidente Trump. Non deve peraltro escludersi che, attraverso tale notifica, gli Stati Uniti aspirassero a indurre altre Parti dell'Accordo al recesso.

congruo preavviso e, quindi, dissipare qualsivoglia preoccupazione di trasparenza.

In ogni caso, per quanto formalizzata mediante il deposito presso il Segretario generale, la comunicazione statunitense non ha avuto per effetto la sospensione degli obblighi sanciti nell'Accordo di Parigi né tantomeno quello di consentire provvisoriamente l'adozione di condotte genericamente contrarie all'oggetto e allo scopo dell'Accordo, in attesa che siano soddisfatte le condizioni stabilite per il recesso²⁸. La possibilità che una comunicazione quale quella depositata dagli Stati Uniti spieghi effetti del genere non è prevista dall'Accordo di Parigi né viene nella comunicazione stessa invocata alcuna causa di sospensione o estinzione ai sensi del diritto internazionale generale²⁹, cosicché la mancata reazione delle Parti dell'Accordo alla comunicazione statunitense potrebbe arduamente intendersi nel senso dell'acquiescenza all'operatività di una causa oggettiva di sospensione o estinzione³⁰.

Gli Stati Uniti non potrebbero perciò pretendere che, informate della loro intenzione di recedere, le altre Parti rinuncino all'aspettativa che essi adempiano all'Accordo di Parigi finché lo strumento di recesso non possa essere formalmente depositato e notificato e, dunque, produrre i propri effetti. Eppure, una tale pretesa traspare dalla comunicazione dell'intento di recedere dall'Accordo: poiché ivi si menziona la possibilità di un «re-engagement» *prima del recesso*³¹, sembra che gli Stati Uniti si ritenessero già svincolati dall'Accordo, indipendentemente dal recesso le cui condizioni essi hanno affermato di voler rispettare³². Del resto, come anzidetto, proprio nella dichiarazione sul recesso

²⁸ Potrebbe sembrare che la comunicazione statunitense depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite fosse tesa a perseguire un effetto opposto a quello consacrato dall'art. 18, lett. *a*), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ai cui termini, nelle more dell'entrata in vigore di un trattato nei suoi confronti, lo Stato che l'abbia firmato deve astenersi dal compiere atti che possano minarne l'oggetto e lo scopo, salvo che tale Stato manifesti l'intenzione di non divenire parte del trattato.

²⁹ È noto che, ai sensi dell'art. 57, lett. *a*), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, l'applicazione di un accordo può essere sospesa conformemente a quanto esso stesso prevede.

³⁰ Secondo l'art. 57, lett. *b*), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, l'applicazione di un accordo può essere sospesa col consenso di tutte le parti, previa consultazione con gli Stati contraenti.

³¹ Si legge nella comunicazione che «[u]nless the United States identifies terms for reengagement, the United States will submit to the Secretary-General [...] formal written notification of its withdrawal» (C.N.464.2017.TREATIES-XXVII.7.d.).

³² V. *supra*, nota 23 e testo corrispondente.

dall'Accordo di Parigi il Presidente Trump aveva contestualmente annunciato *l'immediata cessazione* del suo adempimento.

4. Poiché il recesso statunitense dall'Accordo di Parigi, anche se fosse formalmente notificato, non potrebbe spiegare effetti prima di novembre 2020, gli Stati Uniti rimangono vincolati dall'Accordo e sono tenuti a rispettarne gli obblighi almeno fino a tale data. È dunque possibile procedere alla valutazione della compatibilità della condotta statunitense con l'Accordo di Parigi. Come sopra anticipato, infatti, il Presidente Trump ha annunciato l'immediata cessazione dell'adempimento dell'Accordo³³.

In ragione della natura meramente raccomandatoria o finanche descrittiva di numerose disposizioni dell'Accordo di Parigi³⁴, occorre anzitutto determinare quali obblighi l'Accordo ponga a carico degli Stati Uniti. La presente indagine si concentrerà sugli oneri finanziari riguardanti il Fondo verde per il clima e sulla mitigazione del cambiamento climatico, poiché questi due aspetti dell'Accordo sono stati espressamente richiamati, con riguardo all'immediata cessazione del suo adempimento, nella dichiarazione rilasciata dal Presidente Trump³⁵.

In primo luogo, per quanto concerne gli oneri finanziari, non sembra che gli Stati Uniti siano tenuti a contribuire al Fondo verde per il clima in forza dell'Accordo di Parigi³⁶. Il Fondo è stato creato prima

³³ Quantunque il Presidente Trump abbia accennato al carattere non vincolante dell'Accordo di Parigi («the United States would cease all implementation of the non-binding Paris Accord»), deve ritenersi che gli Stati Uniti siano consapevoli della sua natura vincolante: altrimenti, la questione del rispetto delle condizioni di recesso stabilite dall'Accordo, cui gli Stati Uniti hanno alluso (*supra*, nota 23), neanche sarebbe venuta in considerazione.

³⁴ In aggiunta alla bibliografia indicata *supra*, nota 2, v. più specificamente RAJAMANI, *The 2015 Paris Agreement: Interplay between Hard, Soft and Non-Obligations*, *Journal of Environmental Law*, 2016, p. 337 ss.

³⁵ Si legge nella dichiarazione che la cessazione immediata dell'Accordo di Parigi «includes ending the implementation of the national determined contribution and, very importantly, the Green Climate Fund».

³⁶ Secondo la dichiarazione del Presidente Trump, invece, i Paesi sviluppati sarebbero tenuti a finanziare il Fondo verde per il clima con cento miliardi di dollari, di cui beneficerebbero i Paesi in via di sviluppo, senza che gli Stati finanziatori sappiano di quali Paesi si tratti («nobody even knows where the money is going to»). In base alla dichiarazione, gli Stati Uniti sarebbero il maggior donatore, avendo già contribuito con un miliardo di dollari, mentre altri Stati, inclusi i «world's top polluters», non avrebbero al-

dell'adozione dell'Accordo, segnatamente nel 2010, attraverso una decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro³⁷. Esso ha la funzione di assistere i Paesi in via di sviluppo nella limitazione o riduzione delle loro emissioni di gas a effetto serra e nell'adattamento alle ripercussioni del cambiamento climatico, allo scopo di promuovere delle modalità di sviluppo fondate su bassi livelli di emissioni di gas serra e sulla resilienza climatica³⁸.

Quantunque il Fondo verde per il clima costituisca un'entità operativa del meccanismo finanziario dell'Accordo di Parigi³⁹, le Parti sono genericamente tenute a fornire assistenza finanziaria ai Paesi in via di sviluppo, sotto il profilo della mitigazione del cambiamento climatico e dell'adattamento a esso⁴⁰. Ne deriva che gli Stati Uniti non violerebbero alcun obbligo previsto dall'Accordo di Parigi in materia finanziaria, nella misura in cui continuassero ad aiutare economicamente i Paesi in via di sviluppo nella lotta al cambiamento climatico, pur cessando di far confluire siffatti aiuti nel Fondo verde per il clima⁴¹. In altri termini, i

cun obbligo finanziario. Il Fondo verde per il clima è quindi descritto nella dichiarazione del Presidente Trump come uno «scheme to redistribute wealth out of the United States [...] to developing countries all on top of America's existing and massive foreign aid payments».

³⁷ Decisione 1/CP.16, della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro sul cambiamento climatico, in *Report of the Conference of the Parties on Its Sixteenth Session, Held in Cancun from 29 November to 10 December 2010*, Part Two, par. 100 ss., UN Doc. FCCC/CP/2010/7/Add.1 del 15 marzo 2011. Per un inquadramento del Fondo verde per il clima nella più ampia prospettiva dei meccanismi finanziari in materia di tutela del clima anteriori all'Accordo di Parigi, v. YAMINEVA, *Climate Finance in the Paris Outcome: Why Do Today What You Can Put Off Till Tomorrow*, *Review of European Community and Int. Environmental Law*, 2016, p. 174 ss., pp. 175-179.

³⁸ *Governing Instrument for the Green Climate Fund*, allegato alla decisione 3/CP.17, in *Report of the Conference of the Parties on Its Seventeenth Session, Held in Durban from 28 November to 11 December 2011*, Part Two, par. 2, UN Doc. FCCC/CP/2011/9/Add.1 del 15 marzo 2012.

³⁹ Art. 9, par. 8, dell'Accordo di Parigi.

⁴⁰ Art. 4, paragrafi 3 e 4, della Convenzione quadro e art. 9, par. 1, dell'Accordo di Parigi.

⁴¹ L'Accordo di Parigi sarebbe dunque violato se gli Stati Uniti si astenessero completamente dall'assistere i Paesi in via di sviluppo nella lotta al cambiamento climatico, sotto il profilo della mitigazione e dell'adattamento. L'eventualità che gli Stati Uniti adottino siffatta condotta appare tuttavia improbabile, quantomeno alla luce della dichiarazione del Presidente Trump, in cui il Fondo verde per il clima è criticato per due ragioni: l'incertezza dei beneficiari e la misura del contributo finanziario richiesto agli Stati Uniti. È evidente come entrambe queste ragioni non sussistano nel caso di un rapporto

Paesi sviluppati sono liberi di ricorrere a una molteplicità di canali al fine di adempiere al proprio obbligo di assistenza finanziaria nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, inclusi i canali diversi da quelli rientranti nel meccanismo finanziario dell'Accordo di Parigi: il Fondo verde per il clima rappresenterebbe solo uno dei mezzi a disposizione dei Paesi sviluppati.

Nello specifico, nell'art. 9, par. 1, dell'Accordo di Parigi, che stabilisce l'obbligo per i Paesi sviluppati di assistere finanziariamente i Paesi in via di sviluppo nella lotta al cambiamento climatico, manca qualunque riferimento al Fondo verde per il clima. Nessun obbligo di contribuire al Fondo deriva poi dall'art. 9, par. 8, dell'Accordo, che si limita a far proprio il meccanismo finanziario della Convenzione quadro senza imporre alle Parti di contribuire al meccanismo ovvero alle sue entità operative⁴²; del resto, un obbligo del genere neanche è previsto dalla Convenzione quadro⁴³. Anzi, la varietà dei mezzi attraverso cui i Paesi sviluppati possono assistere economicamente i Paesi in via di sviluppo è menzionata nel par. 3 dello stesso art. 9 dell'Accordo di Parigi, ancorché si tratti di una disposizione di stampo raccomandatorio⁴⁴.

bilaterale in cui gli Stati Uniti aiutino finanziariamente un determinato Paese in via di sviluppo, nella misura concordata. Peraltro, il Presidente Trump ha annunciato l'immediata cessazione dell'adempimento dell'Accordo di Parigi, ma, come dianzi osservato, un obbligo di assistenza finanziaria a favore dei Paesi in via di sviluppo è posto a carico dei Paesi sviluppati anche dalla Convenzione quadro, dalla quale gli Stati Uniti plausibilmente non intendono recedere (*supra*, testo corrispondente alla nota 19). Ne consegue che l'aiuto finanziario fornito dagli Stati Uniti ai Paesi in via di sviluppo ai sensi della Convenzione quadro garantirebbe altresì l'adempimento del corrispondente obbligo previsto dall'Accordo di Parigi. In effetti, *ex art. 9, par. 1, dell'Accordo*, «developed country Parties shall provide financial resources to assist developing country Parties [...] in continuation of their existing obligations under the [Framework] Convention» (corsivo aggiunto). Nelle parole di YAMINEVA, *op. cit.*, p. 184, «[t]he Paris negotiations did not lead to any political breakthrough on climate finance». Sul punto v. più diffusamente *ivi*, pp. 179-183.

⁴² Secondo GASTELUMENDI, GNITTKE, *Climate Finance (Article 9)*, in *The Paris Agreement on Climate Change. Analysis and Commentary* (a cura di Klein *et al.*), Oxford, 2017, 239 ss., p. 251, sebbene la possibilità di inserire nella disposizione un riferimento al Fondo verde per il clima fosse stata discussa nel corso dei negoziati, «[t]he rationale behind the eventual decision of having the Agreement not doing so [...] was to provide flexibility».

⁴³ Art. 11 della Convenzione quadro.

⁴⁴ Ai sensi dell'art. 9, par. 3, dell'Accordo di Parigi, «developed country Parties should continue to take the lead in mobilizing climate finance from a wide variety of sources, instruments and channels, noting the significant role of public funds, through a

Infine, è significativo come nemmeno mediante le decisioni assunte dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro e dell'Accordo di Parigi, il cui valore vincolante è incerto⁴⁵, i Paesi sviluppati si siano impegnati a contribuire al Fondo verde per il clima. Invero, l'obiettivo di mobilitare ogni anno, fino al 2020, cento miliardi di dollari per assistere i Paesi in via di sviluppo nella lotta al cambiamento climatico, obiettivo che, nella dichiarazione sul recesso, il Presidente Trump ha citato con specifico riguardo agli obblighi degli Stati Uniti nei confronti del Fondo verde per il clima, è un'aspirazione collettiva che la Conferenza delle Parti della Convenzione quadro aveva espresso nel 2010, cioè prima dell'adozione

variety of actions, including supporting country-driven strategies». Di tenore analogo è l'art. 11, par. 5, della Convenzione quadro, che recita: «[t]he developed country Parties may also provide and developing country Parties avail themselves of, financial resources related to the implementation of the Convention through bilateral, regional and other multilateral channels».

⁴⁵ La questione del valore giuridico da attribuire alle decisioni delle conferenze delle parti dei trattati multilaterali sulla tutela dell'ambiente è notoriamente controversa. Per quel che specificamente concerne le decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi si rinvia a BODANSKY, *The Legal Character of the Paris Agreement, Review of European Community and Int. Environmental Law*, 2016, p. 142 ss., p. 148, il quale persuasivamente osserva come il valore di tali decisioni dipenda dalle singole disposizioni dell'Accordo, che per certi fini può prevedere che la Conferenza della Parti assuma atti vincolanti. Per esempio, nel comunicare i rispettivi contributi nazionali di mitigazione del cambiamento climatico, le Parti dell'Accordo di Parigi sono tenute, come si vedrà (*infra*, testo corrispondente alla nota 48), a fornire quelle informazioni che soddisfino le esigenze di chiarezza, trasparenza e comprensione «in accordance with decision 1/CP.21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement» (art. 4, par. 8, dell'Accordo di Parigi). Secondo MINNEROP, *Taking the Paris Agreement Forward: Continuous Strategic Decision-Making on Climate Action by the Meeting of the Parties*, *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, vol. XXI, 2018, p. 124 ss., le decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi avrebbero in generale un ruolo importante nell'architettura «flessibile» tracciata dall'Accordo. Con più ampio riferimento alle decisioni delle conferenze delle parti dei trattati multilaterali sulla tutela dell'ambiente v., tra gli altri, RÖBEN, *Institutional Developments under Modern International Environmental Agreements*, *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, vol. IV, 2000, p. 363 ss., p. 369 ss.; BRUNNÉE, *COPing with Consent: Law-Making under Multilateral Environmental Agreements*, *Leiden Journal of Int. Law*, 2002, p. 1 ss.; FERRAJOLO, *Les réunions des États parties aux traités relatifs à la protection de l'environnement*, *Revue générale de droit int. public*, 2003, p. 73 ss.; WIERSEMA, *The New International Law-Makers? Conferences of the Parties to the Multilateral Environmental Agreements*, *Michigan Journal of Int. Law*, 2009, p. 231 ss.

dell'Accordo di Parigi, senza riferirsi né al Fondo verde per il clima né a un relativo obbligo di finanziamento a carico delle singole Parti⁴⁶.

In secondo luogo, per quel che concerne la mitigazione del cambiamento climatico attraverso contributi determinati a livello nazionale, varie disposizioni dell'Accordo di Parigi creano veri e propri obblighi, come l'uso del verbo modale *shall* indica. Detti obblighi hanno perlopiù natura procedurale: le Parti dell'Accordo di Parigi sono tenute a preparare, comunicare e mantenere nel tempo i contributi nazionali di mitigazione che intendono realizzare⁴⁷, nonché a fornire le pertinenti informazioni⁴⁸ nell'ambito della «cornice di trasparenza» istituita dall'Accordo⁴⁹. In aggiunta, il principale obbligo sostanziale consiste nell'adozione delle misure interne volte al raggiungimento degli obiettivi dei contributi nazionali di mitigazione⁵⁰.

Siccome gli Stati Uniti avevano adempiuto all'obbligo di preparare e comunicare il proprio contributo nazionale di mitigazione già prima della dichiarazione del Presidente Trump, è specialmente l'obbligo di adottare le misure interne tese al raggiungimento dei relativi obiettivi che viene in considerazione. In particolare, il contributo nazionale di mitigazione comunicato dagli Stati Uniti prevede che entro il 2025 i livelli delle emissioni di gas a effetto serra si riducano del 26-28% rispetto ai livelli del 2005⁵¹.

5. Allo scopo di verificare se l'annuncio dell'immediata cessazione dell'adempimento dell'Accordo di Parigi si sia concretizzato in una condotta incompatibile con l'obbligo di adottare le misure interne volte al raggiungimento degli obiettivi del contributo nazionale di mitigazione, è opportuno precisare che, sebbene il contenuto di tale obbligo sia controverso, sembra che le Parti dell'Accordo siano tenute non a realizzare il rispettivo contributo nazionale di mitiga-

⁴⁶ Decisione 1/CP.16 della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro, *Decisions Adopted by the Conference of the Parties*, in *Report of the Conference of the Parties on Its Sixteenth Session*, cit., par. 98. In proposito v. YAMINEVA, op. cit., p. 181.

⁴⁷ Art. 4, par. 2, dell'Accordo di Parigi.

⁴⁸ Art. 4, par. 8 dell'Accordo di Parigi.

⁴⁹ Art. 13, par. 7, lett. b), dell'Accordo di Parigi.

⁵⁰ Art. 4, par. 2, dell'Accordo di Parigi.

⁵¹ Depositato il 3 settembre 2016, il contributo nazionale di mitigazione statunitense è stato inserito nell'*interim registry* accessibile nel sito www.unfccc.int.

zione, bensì meramente ad adottare le misure interne in tal senso orientate⁵². Nel caso qui in esame, perciò, anche se entro il 2025 le emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli Stati Uniti non si riducessero del 26-28% in rapporto ai livelli del 2005, ciò non comporterebbe una violazione dell'obbligo in parola da parte degli Stati Uniti, a condizione che delle misure interne volte al raggiungimento degli obiettivi del contributo nazionale di mitigazione fossero adottate.

Se ne arguisce che pure delle misure interne genericamente tese alla mitigazione del cambiamento climatico, ancorché non precipuamente volte al raggiungimento dell'obiettivo stabilito nel contributo nazionale di mitigazione, potrebbero *di fatto* essere coerenti con detto obiettivo, talché l'obbligo *de quo* risulterebbe comunque rispettato. In effetti, malgrado l'intenzione di recedere dall'Accordo di Parigi, la posizione degli Stati Uniti in ordine all'adozione di misure interne di contrasto al cambiamento climatico appare ambigua⁵³.

D'un canto, l'annuncio dell'immediata cessazione dell'adempimento dell'Accordo, accompagnato proprio dal riferimento al contributo nazionale di mitigazione, pareva mostrare che gli Stati Uniti non avrebbero adottato alcuna misura interna volta al raggiungimento del relativo obiettivo. Dall'altro, in quella stessa dichiarazione il Presidente Trump aveva affermato che, ad onta del recesso dall'Accordo, gli Stati Uniti avrebbero continuato a essere «the cleanest and most environmentally friendly country on the Earth». Tale aspirazione è stata ribadita in successive dichiarazioni, rilasciate per esempio in occasione delle Conferenze delle Parti della Convenzione

⁵² Trattasi del prevalente orientamento in dottrina: v. BODANSKY, *The Legal Character*, cit., p. 146; ID., *The Paris Climate Change Agreement*, cit., p. 304; VOIGT, *The Paris Agreement: What Is the Standard of Conduct for Parties?*, *Questions of Int. Law*, n. 26 (2016), p. 17 ss.; MONTINI, *Riflessioni critiche sull'Accordo di Parigi*, cit., pp. 736-738. V. altresì ZAMAN, *Exploring the Legal Nature of Nationally Determined Contributions (NDCs) under International Law*, *Yearbook of Int. Environmental Law*, 2015, p. 98 ss., p. 108.

⁵³ Diversamente da quanto suggerito da PAVONE, *The Paris Agreement and the Trump Administration: Road to Nowhere?*, *Journal of Int. Studies*, 2018, p. 34 ss., pp. 43-44, perciò, il mero annuncio dell'immediata cessazione dell'Accordo di Parigi non sembra di per sé assicurare ad una «clear violation of the customary principle of international law *pacta sunt servanda*».

quadro⁵⁴. Finanche una riduzione delle emissioni di gas serra è stata annunciata⁵⁵.

Il meccanismo di controllo previsto dall'Accordo di Parigi appare di scarsa utilità per sciogliere l'ambiguità della posizione degli Stati Uniti. Spetta alle singole Parti trasmettere, in seno alla già menzionata cornice di trasparenza, le informazioni riguardanti l'adempimento dell'Accordo, inclusi un inventario delle emissioni antropiche di gas a effetto serra e i dati inerenti ai progressi fatti nel raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi contributi nazionali di mitigazione⁵⁶: appare improbabile che una Parte deliberatamente inadempiente trasmetta dette informazioni⁵⁷.

Nonostante l'illustrata ambiguità, sembra che gli Stati Uniti abbiano infine assunto una condotta incompatibile con l'obbligo di adottare le misure interne volte al raggiungimento degli obiettivi del contributo nazionale di mitigazione e che, quindi, essi siano responsabili per un illecito internazionale. L'antigiuridicità della condotta statunitense è spe-

⁵⁴ Un «approccio bilanciato» che concili la tutela dell'ambiente, inclusa la mitigazione del cambiamento climatico, con la crescita economica e la sicurezza energetica è richiamato sia nel citato *U.S. National Statement at COP-23* sia nello *U.S. National Statement at COP24*, 12 dicembre 2018, reperibile nel sito www.state.gov, nonché nella *Communication Regarding Intent to Withdraw from Paris Agreement*, cit.

⁵⁵ In occasione del G20 di Amburgo del 7 e 8 luglio 2017, le Parti del G20 hanno preso nota non solo della decisione statunitense di recedere dall'Accordo di Parigi e cessarne l'adempimento, ma anche dell'impegno degli Stati Uniti «to an approach that lowers emissions while supporting economic growth and improving energy security needs» (*G20 Leaders' Declaration. Shaping an Interconnected World*, consultabile nel sito www.g20germany.de). Nella già citata *Communication Regarding Intent to Withdraw from Paris Agreement* gli Stati Uniti hanno confermato che essi avrebbero continuato a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra grazie a innovazioni tecnologiche.

⁵⁶ Art. 13, par. 7, dell'Accordo di Parigi. La decisione 1/CP.21 della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro, al par. 90, chiarisce che dette informazioni devono trasmettersi «no less frequently than on a biennial basis» (*Report of the Conference of the Parties on Its Twenty-first Session, Held in Paris from 30 November to 13 December 2015*, Part Two, UN Doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1).

⁵⁷ Invero, gli Stati Uniti non hanno trasmesso il rapporto biennale atteso per il 1° gennaio 2018. Difatti, i Paesi sviluppati parti della Convenzione quadro dovrebbero consegnare un rapporto biennale «on their progress in achieving emission reductions, including information on mitigation actions to achieve their quantified economy-wide emission targets and emission reductions achieved, projected emissions and the provision of financial, technology and capacity-building support to developing country Parties», come raccomandato nella decisione 1/CP.16 adottata dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro, in *Report of the Conference of the Parties on Its Sixteenth Session*, cit., par. 40, lett. a).

cialmente indicata dalla discontinuità tra la politica climatica del Governo che aveva fissato e comunicato il contributo nazionale di mitigazione e quella del Governo che ha annunciato il recesso dall'Accordo di Parigi.

In particolare, all'inizio del 2017, quando il mandato del Presidente Trump è cominciato, gli Stati Uniti hanno inaugurato una politica climatica che subordina le esigenze di tutela dell'ambiente alla produzione energetica e alla crescita economica⁵⁸: le misure di contrasto al cambiamento climatico adottate dal precedente Governo, incoerenti con la nuova politica ambientale, sono state abrogate o comunque emendate⁵⁹. Per esempio, il Presidente Trump ha autorizzato il Ministro degli interni a ritirare le moratorie imposte con un'ordinanza del 2016 alle attività di *leasing* del carbone⁶⁰: com'è noto, la produzione energetica fondata sul carbone ha un notevole impatto ambientale, contribuendo al surriscaldamento globale attraverso elevate emissioni di gas a effetto serra. Ancora, nel 2018 è stata revocata una misura, adottata nel 2015, che era addirittura menzionata nella comunicazione del contributo nazionale di mitigazione in quanto utile per la realizzazione del contributo medesimo⁶¹.

6. Ipotizzando la responsabilità degli Stati Uniti per l'illecito deri-

⁵⁸ Ordine esecutivo 13783 del 28 marzo 2017, *Promoting Energy Independence and Economic Growth*, in *Federal Register*, vol. 82, del 31 marzo 2017, p. 16093 ss. Malgrado il riferimento a uno sviluppo «pulito» delle risorse energetiche, la politica promossa è volta a evitare «regulatory burdens that unnecessarily encumber energy production, constrain economic growth, and prevent job creation».

⁵⁹ V. in particolare la sezione 3 del citato ordine esecutivo 13783: «rescission of certain energy and climate-related presidential and regulatory actions». Tra gli atti abrogati in attuazione di tale misura si annoverano l'ordine esecutivo 13653 del 1° novembre 2013 (*Preparing the United States for the Impacts of Climate Change*), il Memorandum presidenziale del 25 giugno 2013 (*Power Sector Carbon Pollution Standards*), il rapporto dell'Ufficio esecutivo del Presidente di giugno 2013 (*Climate Action Plan*), il rapporto dell'Ufficio esecutivo del Presidente di marzo 2014 (*Climate Action Plan Strategy to Reduce Methane Emissions*) e la guida del 5 agosto 2016 (*Final Guidance for Federal Departments and Agencies on Consideration of Greenhouse Gas Emissions and the Effects of Climate Change in National Environmental Policy Act Reviews*).

⁶⁰ Ordine esecutivo 13783, cit., sezione 6.

⁶¹ V. la sezione 8 dell'ordine esecutivo 13834 del 17 maggio 2018, *Efficient Federal Operations*, in *Federal Register*, vol. 83, del 22 maggio 2018, p. 23771 ss., che revoca l'ordine esecutivo 13693 del 19 marzo 2015, *Planning for Federal Sustainability in the Next Decade*, in *Federal Register*, vol. 80, del 25 marzo 2015, p. 15871 ss.

vante dalla violazione dell'obbligo di adottare le misure interne tese al raggiungimento degli obiettivi del contributo nazionale di mitigazione, appare improbabile che tale responsabilità venga attuata in forza del meccanismo di controllo dell'Accordo di Parigi. Difatti, la logica di facilitazione sottesa a tale meccanismo ne mina l'efficacia nel caso di specie.

La citata cornice di trasparenza, che del meccanismo di controllo appare essere il perno poiché al suo interno si colloca la comunicazione delle informazioni riguardanti la realizzazione degli obiettivi del contributo nazionale di mitigazione⁶², non ha carattere punitivo o intrusivo, bensì di facilitazione: la sovranità degli Stati deve rispettarsi in modo tale che si evitino eccessivi oneri a carico delle Parti⁶³. Il controllo operato dalla Conferenza delle Parti sul progressivo raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi deve analogamente svolgersi «in a comprehensive and facilitative manner»⁶⁴. Se ne inferisce che debba così operare pure l'organo sussidiario deputato ad assistere la Conferenza delle Parti, non potendo esso evidentemente esercitare poteri più incisivi rispetto a quelli dell'ente cui è subordinato⁶⁵. Del resto, la Conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi è chiamata a valutare esclusivamente il *complessivo* raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, piuttosto che la condotta delle singole Parti⁶⁶. Infine, anche il comitato che ha il compito di facilitare e promuovere l'adempimento dell'Accordo è descritto come «facilitative in nature» e deve agire secondo modalità che siano «transparent, non-adversarial and non-punitive»⁶⁷.

Non sembra peraltro che la Conferenza delle Parti dell'Accordo di

⁶² L'interrelazione tra la comunicazione di dette informazioni, la cornice di trasparenza e il controllo operato dalla Conferenza delle Parti è evidenziato da WINKLER, *Mitigation (Article 4)*, in *The Paris Agreement*, cit., p. 141 ss., p. 155.

⁶³ Art. 13, par. 3, dell'Accordo di Parigi.

⁶⁴ Art. 14, par. 1, dell'Accordo di Parigi.

⁶⁵ *Ex art.* 10, par. 1, della Convenzione quadro, «[a] subsidiary body for implementation is hereby established to assist the Conference of the Parties in the assessment and review of the effective implementation» (corsivo aggiunto). Ai sensi dell'art. 18, par. 1, dell'Accordo di Parigi, l'organo sussidiario di attuazione istituito dalla Convenzione quadro funge da organo sussidiario di attuazione anche per l'Accordo di Parigi, cosicché le pertinenti disposizioni della Convenzione quadro si applicano egualmente rispetto all'Accordo. L'organo sussidiario di consultazione scientifica e tecnologica, che ha il compito di fornire alla Conferenza delle Parti informazioni e assistenza su aspetti tecnici, non è invece direttamente rilevante per il controllo sull'adempimento della Convenzione quadro e dell'Accordo di Parigi.

⁶⁶ Art. 14, par. 1, dell'Accordo di Parigi.

⁶⁷ Art. 15, par. 2, dell'Accordo di Parigi.

Parigi possa creare un meccanismo di *non-compliance*, di stampo quasi sanzionatorio piuttosto che ispirato alla facilitazione, sulla base della disposizione che le conferisce il potere di creare gli organi sussidiari ritenuti necessari per l'attuazione dell'Accordo⁶⁸. Mentre una contermine disposizione è presente anche nella Convenzione quadro⁶⁹ e nel Protocollo di Kyoto⁷⁰, solamente in quest'ultimo trattato è inserita una ulteriore norma istitutiva di un vero e proprio meccanismo di *non-compliance*, dal tenore quasi sanzionatorio⁷¹. Ne discende che le Parti della Convenzione quadro, che in sede di negoziazione del Protocollo di Kyoto devono aver ritenuto necessario inserire una disposizione *ad hoc* per l'istituzione di un meccanismo di *non-compliance* in aggiunta alla disposizione riguardante la generica creazione di organi sussidiari, hanno escluso la possibilità dell'istituzione di un tale meccanismo per l'Accordo di Parigi, decidendo di inserirvi esclusivamente la disposizione inerente alla creazione di organi sussidiari.

Nel caso *de quo*, in cui l'annuncio della cessazione dell'adempimento dell'Accordo di Parigi indica il carattere *deliberato* della violazione imputata agli Stati Uniti, la logica di facilitazione sottesa al meccanismo di controllo dell'Accordo risulta inadeguata. Il funzionamento di un meccanismo informato alla facilitazione dipende infatti dalla volontà di collaborazione della Parte inadempiente: l'esistenza di tale volontà, presumibile nell'ipotesi in cui detta Parte non sia in grado di ottemperare all'Accordo, viene evidentemente meno allorché essa manchi intenzionalmente di rispettarne gli obblighi⁷².

⁶⁸ Art. 16, par. 4, lett. *a*), dell'Accordo di Parigi.

⁶⁹ Art. 7, par. 2, lett. *i*), della Convenzione quadro.

⁷⁰ Art. 13, par. 4, lett. *b*), del Protocollo di Kyoto.

⁷¹ Art. 18 del Protocollo di Kyoto. Per esempio, ancorché privo di effetti vincolanti, il meccanismo prevede che la sezione esecutiva del competente comitato possa accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché, conseguentemente, promuovere misure nei confronti della Parte inadempiente, quale la sospensione della sua facoltà di avvalersi dei meccanismi di flessibilità ovvero l'abbassamento del tetto massimo di emissioni di gas serra che sarebbe stato concesso a tale Parte nel *commitment period* successivo al primo. Per un approfondimento v. URBINATI, *Procedures and Mechanisms Relating to Compliance under the 1997 Kyoto Protocol to the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change*, in *Non-Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness of International Environmental Agreements* (a cura di Treves *et al.*), The Hague, 2009, p. 63 ss.

⁷² Così, in riferimento al menzionato meccanismo di facilitazione e promozione istituito dall'Accordo di Parigi (*supra*, testo corrispondente alla nota 67), KOHLI, *Making Sense of Transparency and Review in the Paris Agreement*, *Yearbook of Int. Environmen-*

7. I descritti limiti del meccanismo di controllo dell'Accordo di Parigi inducono a considerare la disciplina generale delle conseguenze della responsabilità quale codificata nel Progetto definitivo di articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti illeciti adottato dalla Commissione del diritto internazionale⁷³. Difatti, la circostanza che uno specifico meccanismo di controllo sia previsto dall'Accordo non impedisce l'applicabilità del regime generale di responsabilità. Da un lato, la logica di facilitazione che informa tale meccanismo porta a escludere che le pertinenti norme derogino al regime generale di responsabilità degli Stati per fatti illeciti: esse non disciplinano il contenuto o l'attuazione della responsabilità⁷⁴. Dall'altro, se anche si ammettesse una deroga al regime generale di responsabilità ad opera delle norme che regolano il meccanismo di controllo dell'Accordo, quest'ultimo si applicherebbe in via residuale o nel caso di *regime failure*⁷⁵.

Nondimeno, vari ostacoli si frapporterebbero alla concreta applicazione del regime generale di responsabilità degli Stati nel caso in esame, soprattutto per quel che riguarda la reazione all'illecito⁷⁶. Trattasi, inve-

tal Law, 2015, p. 46 ss., p. 61, evidenzia come esso «primarily reflects the managerial approach to compliance, which has as one of its core assumptions that parties do not usually deliberately disregard obligations but, rather, that the lack of capacity and resources leads to non-compliance».

⁷³ V. *Report of the International Law Commission on the Work of Its Fifty-third Session, 23 April-1 June and 2 July-10 August 2001* (UN Doc. A/56/10), in *Yearbook of the International Law Commission*, 2001, vol. II, Part Two, p. 26 ss.

⁷⁴ Come sancito dall'art. 55 del Progetto del 2001, «[t]hese articles do not apply where and to the extent that the conditions for the existence of an internationally wrongful act or the content or implementation of the international responsibility of a State are governed by special rules of international law».

⁷⁵ Sulla connessione tra *self-contained regimes* e norme sulla responsabilità internazionale degli Stati per fatti illeciti nei lavori della Commissione del diritto internazionale v. *Conclusions of the Work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law*, in *Report of the Study Group of the International Law Commission Finalized by Martti Koskenniemi*, UN Doc. A/CN.4/L.682 del 13 aprile 2006, p. 74 ss., par. 138 ss., specialmente p. 82 per quanto concerne la residuale applicazione delle norme generali sulla responsabilità e il *regime failure*.

⁷⁶ Per un inquadramento della difficoltà di applicare il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati al caso del cambiamento climatico, anche alla luce dell'Accordo di Parigi, sia consentito rinviare a GERVASI, *Le regole della responsabilità internazionale degli Stati dinanzi alla sfida del cambiamento climatico*, in *La responsabilità degli Stati e delle organizzazioni internazionali: nuove fattispecie, problemi di attribuzione e di accer-*

ro, di un aspetto fondamentale: il carattere deliberato della violazione imputabile agli Stati Uniti rende improbabile che essi spontaneamente adempiano agli obblighi derivanti dall'illecito, cosicché il ruolo degli Stati legittimati a invocare la responsabilità degli Stati Uniti assume un rilievo cardinale. Tutte le Parti dell'Accordo di Parigi sembrano possedere detta legittimazione: l'obbligo di adottare le misure interne volte al raggiungimento degli obiettivi del contributo nazionale di mitigazione non appare scomponibile in un fascio di obblighi bilaterali, ma avrebbe natura integrale o *erga omnes partes*⁷⁷.

Un primo ostacolo risiede nella decisione del Presidente Trump di recedere dall'Accordo di Parigi: il senso stesso di una pretesa avente per oggetto la cessazione dell'illecito e le garanzie di non ripetizione verrebbe meno nella prospettiva dell'estinzione dell'Accordo nei confronti degli Stati Uniti⁷⁸. Quand'anche, a fronte di tale pretesa, gli Stati Uniti introducessero o ripristinassero delle misure interne tese al raggiungimento degli obiettivi del contributo nazionale di mitigazione, essi potrebbero lecitamente abrogarle poco dopo la loro adozione, una volta receduti dall'Accordo. Ciò significa che dette misure avrebbero scarsa o

tamento (a cura di Spagnolo e Saluzzo), Milano, 2017, p. 61 ss., cui si rimanda altresì per ulteriori riferimenti bibliografici.

⁷⁷ La natura collettiva dell'interesse rappresentato dalla protezione del clima emerge dalla ricorrente definizione del cambiamento climatico quale preoccupazione comune del genere umano (*common concern of humankind*), come si osserva in numerose risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a partire dalle risoluzioni 44/207 del 22 dicembre 1989, 45/212 del 21 dicembre 1990, 46/169 del 19 dicembre 1991, nonché nel preambolo della Convenzione quadro e in quello dell'Accordo di Parigi. Su tale definizione del cambiamento climatico v. SOLTAU, *Common Concern of Humankind*, in *The Oxford Handbook of International Climate Change Law* (a cura di Carlarne, Gray e Tarasofsky), Oxford, 2016, p. 202 ss., pp. 208-211. Inoltre, sebbene l'obbligo previsto dall'Accordo di Parigi di adottare le misure interne volte al raggiungimento degli obiettivi del contributo nazionale di mitigazione diverga da un divieto di inquinamento grave dell'atmosfera, è significativo che la Commissione del diritto internazionale abbia citato i cambiamenti climatici nel commento all'art. 19, par. 3, lett. d), del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati adottato in prima lettura (UN Doc. A/CN.4/L.528/Add.3 del 9 giugno 1996, p. 119, par. 32), in cui gli obblighi che vietano l'inquinamento massiccio dell'atmosfera sono enumerati tra quelli la cui violazione asurge a un crimine internazionale, cioè a un illecito derivante dalla violazione di un obbligo talmente essenziale per la tutela di interessi fondamentali della comunità internazionale che la sua violazione è appunto considerata un crimine dalla comunità internazionale nel suo insieme.

⁷⁸ Art. 30 del Progetto di articoli sulla responsabilità.

nulla utilità, atteso che solo nel lungo periodo le misure di mitigazione del cambiamento climatico possono produrre dei risultati.

Ulteriori ostacoli verrebbero in rilievo rispetto alla riparazione del danno. Essi emergerebbero con riguardo sia alla *restitutio in integrum* sia al risarcimento⁷⁹, indipendentemente dalla circostanza che il danno da riparare s'identifichi nell'innalzamento delle temperature globali medie ovvero nei conseguenti fenomeni⁸⁰.

Quanto all'innalzamento delle temperature,⁸¹ appare difficile dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità sufficientemente stretto tra l'illecito imputato agli Stati Uniti, segnatamente la mancata adozione delle misure interne volte al raggiungimento degli obiettivi del contributo nazionale di mitigazione, e il surriscaldamento globale,⁸² posto che gli effetti della condotta omissiva degli Stati Uniti si determinerebbero nel lungo termine e che una pluralità di fattori, peraltro non tutti antropogenici, concorre all'innalzamento delle temperature globali. Ammesso

⁷⁹ L'obbligo dello Stato responsabile di riparare il pregiudizio derivante dal fatto illecito commesso è codificato, com'è noto, dall'art. 31 del Progetto di articoli sulla responsabilità. Le forme di riparazione sono poi precisate dall'art. 34 del Progetto, ove si menziona, in aggiunta alla *restitutio in integrum* e al risarcimento, la soddisfazione. Com'è evidente, posto che la soddisfazione può consistere in un riconoscimento della violazione, in un'espressione di rammarico ovvero in scuse formali (art. 37 del Progetto di articoli sulla responsabilità), le Parti dell'Accordo di Parigi potrebbero utilmente pretendere tale forma di riparazione rispetto al pregiudizio derivante dall'illecito statunitense in questa sede prospettato. D'altronde, sembra scettico circa l'adeguatezza della soddisfazione allorché si tratti della riparazione di un danno connesso al cambiamento climatico LEFEBER, *Climate Change and State Responsibility*, in *International Law in the Era of Climate Change* (a cura di Rayfuse e Scott), Cheltenham/Northampton, 2012, p. 321 ss., p. 341.

⁸⁰ Per un inquadramento del problema della determinazione del danno derivante dal cambiamento climatico v. VOIGT, *Climate Change and Damages*, in *The Oxford Handbook*, cit., p. 464 ss., pp. 475-483.

⁸¹ Ciò che si dirà rispetto all'innalzamento delle temperature globali medie potrebbe sostanzialmente riferirsi, *mutatis mutandis*, all'aumento della concentrazione atmosferica di gas a effetto serra, nel caso in cui ivi si identificasse il danno derivante dalla violazione dell'obbligo di adottare le misure interne volte al raggiungimento degli obiettivi del contributo nazionale di mitigazione.

⁸² Ancorché il legame tra emissioni antropiche di gas a effetto serra e surriscaldamento globale sia ormai pacifico, ciò che resta difficile dimostrare è il nesso di causalità tra certe emissioni di gas a effetto serra, prodotte da un dato Stato in un determinato momento storico, e il successivo aumento delle temperature globali medie, malgrado i progressi scientifici fatti in tal senso (v. MACE, VERHEYEN, *Loss, Damage and Responsibility after COP21: All Options Open for the Paris Agreement, Review of European Community and Int. Environmental Law*, 2016, p. 197 ss., pp. 212-213).

che siffatto nesso causale possa stabilirsi, sarebbe materialmente impossibile per gli Stati Uniti realizzare, *da soli*, un abbassamento delle temperature allo scopo di ripristinare la situazione esistente prima dell'illecito⁸³. Invero, se anche si isolasse la percentuale di innalzamento delle temperature globali medie dovuta all'illecito statunitense, sarebbe ancora impossibile per gli Stati Uniti determinarne una equivalente *riduzione*: basti pensare che, nonostante l'aspirazione alla partecipazione universale, l'Accordo di Parigi mira a *contenere e limitare l'innalzamento* delle temperature globali medie⁸⁴, piuttosto che alla loro riduzione. Laddove poi, data l'impossibilità della *restitutio in integrum*, si considerasse la forma di riparazione rappresentata dal risarcimento, verrebbe in rilievo il problema del risarcimento del danno ambientale «puro»⁸⁵: l'astrattezza del danno individuato nell'innalzamento delle temperature globali medie ne renderebbe incerta la valutazione economica.

⁸³ Sulle difficoltà di una *restitutio in integrum* in riferimento al danno derivante dal cambiamento climatico v. LEFEBER, *Climate Change*, cit., p. 341, e VOIGT, *Climate Change and Damages*, cit., p. 474.

⁸⁴ Art. 2, par. 1, lett. a), dell'Accordo di Parigi (corsivo aggiunto).

⁸⁵ Per un inquadramento si rinvia a SCOVAZZI, *Le norme di diritto internazionale in tema di valutazione del danno ambientale*, in *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente* (a cura di Fois), Napoli, 2007, p. 363 ss., specialmente p. 370 ss. Con peculiare riguardo al cambiamento climatico v., più di recente, FASOLI, *State Responsibility and the Reparation of Non-Economic Losses Related to Climate Change under the Paris Agreement*, *Riv. dir. int.*, p. 90 ss. La questione del risarcimento del danno ambientale «puro» è stata per la prima volta affrontata dalla Corte internazionale di giustizia nel caso concernente *certe attività condotte dal Nicaragua nell'area di confine, Costarica c. Nicaragua*, sent. 2 febbraio 2018 sul risarcimento dovuto dal Nicaragua al Costa Rica, non ancora pubblicata nella raccolta, par. 39 ss. L'approccio della Corte, che ha optato per un metodo di valutazione diverso da quelli indicati dalle parti in lite e ha precisato la mancanza, nel diritto internazionale, «[of] any specific method of valuation for the purposes of compensation for environmental damage» (par. 52), non è stato peraltro esente da critiche, secondo cui sarebbe stata opportuna una maggiore chiarezza da parte della Corte. Rilievi del genere sono stati subito espressi da vari giudici della Corte internazionale di giustizia (v. l'opinione separata del giudice Donoghue, par. 32, e l'opinione dissidente del giudice *ad hoc* Dugard, par. 20), anche con specifico riferimento al rischio che l'«overall assessment» scelto dalla Corte venga interpretato nel senso del riconoscimento dei danni punitivi (dichiarazione del giudice Gevorgian, par. 9). Tra i commenti v. KERBRAT, MALJEAN-DUBOIS, *La contribution en demi-teinte de la CIJ au droit international de l'environnement dans les affaires Costa-Rica - Nicaragua*, *Journal du droit int.*, 2018, p. 1133 ss., pp. 1150-1154.

Quanto alle conseguenze del surriscaldamento globale, quali lo scioglimento dei ghiacciai e il risultante innalzamento del livello delle acque, la siccità, la desertificazione e i fenomeni meteorologici estremi, il ripristino dello *status quo ante* sarebbe ancora materialmente impossibile, almeno nella maggior parte dei casi (si pensi all'innalzamento del livello delle acque o alla desertificazione)⁸⁶. La valutazione economica del danno ai fini del risarcimento sarebbe invece più semplice, per esempio in termini di costi di adattamento⁸⁷, ma resterebbe problematica la ricostruzione del nesso causale. Trattasi, infatti, di fenomeni genericamente dovuti al surriscaldamento globale, che, come accennato, deriva da una molteplicità di fattori. Detti fenomeni, inoltre, potrebbero verificarsi in luoghi assai distanti dal territorio statunitense e numerosi anni dopo la commissione dell'illecito⁸⁸.

I rilevati ostacoli all'invocazione della responsabilità degli Stati Uniti sono aggravati dalla esiguità della prassi in materia di responsabilità internazionale degli Stati per cambiamento climatico. Mancano, cioè, casi concreti in cui gli Stati abbiano affrontato e tentato di risolvere le illustrate difficoltà⁸⁹. Alla luce di tale dato, è significativo che non si siano

⁸⁶ V. altresì FERNÁNDEZ EGEA, *State Responsibility for Environmental Harm, «Revisited» within the Climate Change Regime*, in *Implementation of International Environmental Law* (a cura di Maljean Dubois e Rajamani), Leiden/Boston, 2011, p. 375 ss., p. 409.

⁸⁷ Sulla possibilità di ricorrere alla forma di riparazione consistente nel risarcimento quando si tratta delle conseguenze del surriscaldamento globale v. pure FAURE, NOLLKAEMPER, *International Liability as an Instrument to Prevent and Compensate for Climate Change*, *Stanford Environmental Law Journal*, 2007, p. 123 ss., pp. 173-174.

⁸⁸ Alcune soluzioni sono suggerite da FAURE, NOLLKAEMPER, op. cit., pp. 158-159; VOIGT, *State Responsibility for Climate Change Damages*, *Nordic Journal of Int. Law*, 2008, p. 1 ss., pp. 15-17; KILINSKI, *International Climate Change Liability: A Myth or Reality?*, *Journal of Transnational Law and Policy*, 2009, p. 377 ss., pp. 382-384. Secondo FERNÁNDEZ EGEA, op. cit., pp. 400-401, dovrebbe applicarsi una presunzione *juris tantum* a favore del nesso di causalità tra emissioni di gas a effetto serra e innalzamento delle temperature globali medie: spetterebbe allora allo Stato offensore dimostrare il contrario.

⁸⁹ È forse superfluo sottolineare che si sta facendo riferimento alla responsabilità internazionale degli Stati, per cui ha scarsa rilevanza la giurisprudenza *interna* in cui la responsabilità statale è stata invocata da individui in relazione al cambiamento climatico. È noto, in proposito, il caso *Fondazione Urgenda c. Paesi Bassi*, in cui la Corte distrettuale dell'Aja, sent. 24 giugno 2015 n. C/09/456689/HA ZA 13-1396, aveva ordinato ai Paesi Bassi di perseguire una maggiore riduzione dei livelli di emissioni di gas serra rispetto a quella stabilita. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d'appello dell'Aja, sent. 9 ottobre 2018 n. 200.178.245/01 (entrambe le pronunce sono

registrate reazioni statali all'illecito statunitense riconducibile alla violazione dell'obbligo di adottare le misure interne volte al raggiungimento degli obiettivi del contributo nazionale di mitigazione. Eppure, la condotta statunitense fornisce appunto un'occasione per l'attuazione della responsabilità di uno Stato in relazione al cambiamento climatico.

L'eventualità che le Parti dell'Accordo di Parigi colgano tale occasione e invocino la responsabilità degli Stati Uniti rimane peraltro incerta. È emblematico che le reazioni alla dichiarazione del Presidente Trump risultino circoscritte all'annuncio del recesso dall'Accordo: è stato del tutto ignorato il contestuale annuncio della cessazione dell'adempimento dell'Accordo stesso. Per esempio, in una dichiarazione congiunta rilasciata il giorno dopo la dichiarazione del Presidente Trump, Francia, Germania e Italia hanno espresso il loro rammarico per la decisione degli Stati Uniti di recedere dall'Accordo⁹⁰. Qualche giorno dopo, il Consiglio dell'Unione Europea si è detto rattristato per tale decisione⁹¹. Nell'ambito dei lavori della XXIII Conferenza delle Parti della Convenzione quadro, poi, le Isole Salomone hanno definito come incresciosa la scelta degli Stati Uniti di recedere dall'Accordo e la Bolivia ha condannato «the unjustifiable withdrawal of the United States from the [Paris] Agreement», invitando i Paesi sviluppati parti dell'Accordo ad accrescere il proprio impegno «to fill the gap of financial and mitigation responsibilities left by the irresponsible withdrawal of the United States»⁹².

Anche tralasciando la mancata invocazione della responsabilità degli Stati Uniti per l'illecito internazionale derivante dall'omessa adozione delle misure interne volte al raggiungimento degli obiettivi del contributo nazionale di mitigazione e dalla promozione di una politica ambienta-

reperibili nel sito www.uitspraken.rechtspraak.nl). Per una generale rassegna della giurisprudenza interna in materia di cambiamento climatico v. CARNWATH, *Climate Change Adjudication after Paris: A Reflection*, *Journal of Environmental Law*, 2016, p. 5 ss. Più interessante, nell'ottica della prassi interstatale, è la posizione assunta dalla Micronesia rispetto al progetto di ammodernamento di una centrale elettrica a carbone sita a Prunéřov, nella Repubblica ceca, con riguardo alla quale v. GERVASI, *Le regole*, cit., pp. 80-83; trattasi, comunque, di un caso attinente alla valutazione d'impatto ambientale, benché la Micronesia fosse specificamente preoccupata per le ripercussioni climatiche del progetto.

⁹⁰ La dichiarazione congiunta è consultabile nel sito www.archiv.bundesregierung.de/archiv-de/meta/startseite/statement-on-the-united-states-of-america-s-announcement-to-withdraw-from-the-paris-agreement-on-climate-change-439328.

⁹¹ L'esito del Consiglio «Affari esteri» del 19 giugno 2017 è reperibile nel sito www.consilium.europa.eu.

⁹² Le dichiarazioni di entrambi gli Stati sono disponibili nel sito www.unfccc.int.

le con questi incompatibile, la ritrosia degli Stati a reagire all'annuncio statunitense dell'immediata cessazione dell'adempimento dell'Accordo di Parigi sembra già di per sé indicare come, ad onta della gravità del cambiamento climatico, un valore ancora troppo marginale sia attribuito alla tutela internazionale del clima.